



COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 186 Reg. Del.

OGGETTO: Causa Gorgoglio Clemente C/ Comune – Risarcimento danni – Sent. G.di P. Chiaravalle C.le n. 206/2012 – Approvazione schema atto di transazione

L'anno duemilatredici, il giorno undici, del mese di novembre, alle ore 18,45, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

N/ro d' ord.	Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Dott. Francesco Froio	Sindaco	x	
2	Avv. Giuseppe Macrì	Vicesindaco	x	
3	Avv. Felice Siciliano	Assessore	x	
4	Dott. Michele Malta	"	x	
5	Sig.ra Maria Concetta Marascio	Assessore Esterno		x

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Scarpino

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Froio, il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Sig. Gorgoglio lamentava che in data 28/8/23008, verso le ore 21,00, mentre passeggiava lungo la Via Nazionale di questo Comune e precisamente all'altezza del numero civico 103, a causa della presenza sul marciapiede di un tombino sfondato non segnalato, non visibile e non illuminato inciampava sullo stesso cadendo rovinosamente a terra;
- a seguito del descritto sinistro il Sig. Gorgoglio ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra con un decorso della malattia di 48 giorni conclusasi con la sua guarigione con postumi "lassità del CPA anteriore";
- lo stesso con missive rispettivamente del 1/9/2008 e del 17/2/2009 ha richiesto il risarcimento dei danni, che l'Ente non ha inteso provvedere come da risposta in data 20/4/2009;
- con atto di citazione notificato in data 31/5/2010, il Comune di Montepaone veniva citato in giudizio davanti al Giudice di Pace di Chiaravalle centrale dal Sig. Clemente Gorgoglio per sentirlo condannare al risarcimento del danno *de quo*;

- con sentenza n. 206/2012 il Giudice di Pace di Chiaravalle Centrale, notificata in data 22/12/2012, dichiarava la responsabilità del Comune di Montepaone per quanto accaduto e per effetto di ciò lo condannava al pagamento, in favore del Sig. Gorgoglio, delle somme per risarcimento danni, spese per CTU e per spese e competenze di giudizio;
- l'Ente non ha provveduto alla liquidazione di quanto dovuto nei termini fissati dalla legge e, pertanto, in data 3/7/2013 veniva notificato al Comune atto di precetto per la corresponsione, entro 10 giorni, al Sig. Gorgoglio, della somma di " €uro 7249,42, oltre interessi dalla data del 2/7/2013 e sino al soddisfo, spese di notifica del presente atto, oltre a tutte le ulteriori eventuali spese";
- in data 4/10/2013 il Sig. Gorgoglio, a seguito della inottemperanza all'atto di precetto, notificava al Comune atto di pignoramento verso terzi per la somma complessiva di €uro 10874,13 , (importo pari alle somme precettate aumentate della metà);

Il Comune di Montepaone, in seguito a quanto esposto in precedenza, prendeva contatti con l'Avvocato Francesca Calì, Legale del Sig. Gorgoglio, al fine di addivenire ad un accordo e chiudere per le vie brevi il contenzioso, anche al fine di non gravare ulteriormente le casse comunali;

La transazione prospettata al Sig. Gorgoglio prevede:

- la liquidazione, in un'unica soluzione, da parte del Comune della somma omnicomprensiva di €uro 7300,00, comprendente il risarcimento dei danni patiti dallo stesso, le spese per la CTU e spese di giudizio, da effettuare tramite bonifico bancario sul conto corrente dell'Avv. Calì c/o la BNL - Ag. CZ Nord – Cod. IBAN : IT68 J0100504403000000001374.

Richiamato l'art. 1965 del Codice Civile, il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro:

Dato atto che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune, in quanto:

Consente al Comune un significativo risparmio economico tra quanto chiesto con atto di pignoramento €uro 10874,13, e quanto effettivamente pattuito.

Dato atto inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dall'art. 1965 c.c. (la reciprocità della concessione e la finalità di dirimere una lite esistente) posti a fondamento di un accordo transattivo;

Rilevato sotto quest'ultimo profilo che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto possibile un accordo transattivo anche nel caso di transazioni di diritto pubblico, ritenendolo possibile quindi anche nell'ambito di un rapporto come quello in parola (Consiglio di Stato, V, 10 marzo 2000 n. 1359)

Dato atto infine che la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa e si distingue dal negozio di accertamento in quanto le parti compongono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive pretese, ma dispongono dei propri diritti;

Considerato, per tali ragioni che:

- le parti, al fine di dirimere definitivamente detta controversia, intendono stipulare tra loro un accordo di transazione facendosi reciproche concessioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 del codice civile;

Tutti i componenti dichiarano e garantiscono, ai sensi dell'art. 1966 c.c., comma 1, di avere la piena disponibilità e legittimazione a disporre dei diritti oggetto di controversia e che non esistono terzi aventi diritto sui beni in contestazione.

Dato atto che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune in quanto: elimina ogni eventuale contenzioso che vedrebbe il Comune soccombente

- la chiusura della controversia consente di evitare l'ulteriore addebito di spesa a carico del Comune

- il vantaggio economico per il Comune con un risparmio di spesa-

Appurato pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata – che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez. II, sent. 3 del 10 gennaio 2005), essendo valutabili ictu oculi sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere.

Dato atto inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965

del codice civile (reciprocità delle concessioni e la finalità di dirimere una lite esistente) previsti a fondamento di un accordo transattivi.

Appurato pertanto sotto tale aspetto che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che conseguentemente, il Comune – secondo quanto chiarito dalla Corte dei conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n. 4 del 11 maggio 2007) – può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio.

Dato atto che il Comune procederà, all'atto della stipula della presente transazione, ad impegnare la relativa spesa istituendo apposito capitolo nel bilancio 2013 in corso di formazione;

Vista l'allegata proposta transattiva, predisposta, dal Titolare dell'Area Urbanistica di questo Comune e ritenuta la meritevole di approvazione.

Visti i pareri favorevoli allegati, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s. m. i. nonché l'attestato di copertura finanziario reso dal responsabile dei servizi finanziari.

Visto il parere dell'Organo di Revisione rilasciato in data 11/11/2013;

Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di autorizzare – per le ragioni meglio specificate in premessa - la proposta di transazione formulata dal Responsabile dell'Area Urbanistica, a definizione della vertenza meglio specificata in premessa.

2. Di autorizzare il Responsabile suddetto a sottoscrivere la proposta di transazione di cui sopra, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

3. Di autorizzare il Responsabile del Servizio competente, a provvedere alla liquidazione delle somme, imputando la spesa derivante dal presente provvedimento, concordata in Euro 7300,00, sul capitolo 142/1 del bilancio 2013 in corso di formazione;

4. Di dare atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria" così come prescritto dall'art. 153 comma 5 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Con successiva e separata votazione la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe Scarpino

IL SINDACO - PRESIDENTE
Dott. Francesco Froio

<p><i>La presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal <u>14/11/2013</u> al <u>29/11/2013</u>;</i></p> <p style="text-align: right;"><i>IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe Scarpino L'Addetto alla Pubblicazione Sig.ra Fabio Rosaria</i></p>	<p><i><u>/X/</u> Comunicata ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio con nota prot. n. <u>9613</u> del <u>14/11/2013</u> ai sensi dell'art. 125 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.</i></p>
<p><i>La presente deliberazione è divenuta esecutiva</i></p> <p><i><u>/</u> il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. 18/8/2000, n. 267, trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione.</i></p> <p><i><u>/</u> il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18/8/2000, n. 267, perché dichiarata immediatamente eseguibile.</i></p> <p><i><u>/</u> il _____, a seguito dell'esito del controllo richiesto dai Sigg. ri Consiglieri.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>IL SEGRETARIO</i></p>	<p><i><u>/</u> Comunicata al Prefetto di Catanzaro, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, con nota prot. n. _____ del _____ ai sensi dell'art. 135 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.</i></p> <p><i>Il sottoscritto Segretario del Comune certifica, su attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____, senza seguito di ricorsi.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>IL SEGRETARIO</i></p>